

Padroni e dipendenti nelle campagne toscane
di fine Ottocento:
i Regolamenti di Ferdinando IV di Lorena

Dopo la morte di Leopoldo II, avvenuta nel gennaio 1870, il suo patrimonio fondiario (comprendente le tenute maremmane di Alberese e Badiola, quelle casentinesi della Foresta e Badia a Prataglia, nonché le Ville con poderi di Montughi e Pratolino presso Firenze), passò indiviso in parti uguali ai quattro figli Ferdinando, Carlo, Luigi e Giovanni. Costoro ben presto si trovarono d'accordo nell'incaricare il maggiore, Ferdinando, della completa amministrazione di ogni bene (1). Successivamente, Ferdinando rilevò parte delle quote dei fratelli e finì per divenire l'unico e libero gestore di oltre 15.000 ettari di terreno, cui si aggiunsero nel 1882 quelli ereditati dalla moglie Alice di Borbone nelle cosiddette Tenute Riunite di Montignoso, Montepepe e S. Lucia in Versilia (2).

Per meglio cogliere i caratteri dell'amministrazione instaurata da Ferdinando, è essenziale parlare dell'uomo e delle sue idee. Il mancato granduca lorenese aveva senza dubbio la personalità più spiccata ed energica fra tutti i figli di Leopoldo II. Preciso fino alla pignoleria, previdente fino all'ossessione, rigido e tutto d'un pezzo, dotato di una intelligenza non comune, è fra tutti i successori quello che più si avvicina all'avo Pietro Leopoldo, per autorità, capacità ed attività indiscusse, notevoli e frenetiche. Se ne avesse avuta l'opportunità, probabilmente si sarebbe dimostrato un gran sovrano, perfet-

(1) Archivio di Stato di Firenze, *Amministrazione Centrale di Firenze*, 96 H 76, Mandato e procura a Ferdinando IV, 26 aprile 1873 e copia italiana del 10 novembre 1874.

(2) D., BARSANTI, *Note sul patrimonio privato lorenese di Toscana nell'Ottocento*, in A.VV., *Campagne maremmane tra '800 e '900*, Firenze, Centro 2 P, 1983, p. 35 ss.

tamente all'altezza dei problemi del suo tempo (3). Al pari dei suoi antenati Pietro Leopoldo, Maria Teresa e Giuseppe II, anche Ferdinando IV (come desiderava farsi chiamare), pretese sempre di controllare personalmente tutto, anche le questioni meno importanti, volle sempre essere informato pressoché quotidianamente prima per lettera, poi per telegrafo, onde poter decidere prontamente su ogni cosa (dal grosso investimento alla piccola multa da comminare ai cacciatori di frodo trovati in qualche sua tenuta). Insomma nelle fattorie lorenese non si muoveva foglia, se prima Ferdinando non avesse impartito disposizioni in proposito.

Questo totale e assoluto « decisionismo » non si risolse mai in grettezza amministrativa né in immobilismo produttivo. Ferdinando IV in pochi anni riuscì a trasformare in aziende-modello tenute che poco tempo prima dovevano ancora costituirsi o almeno non potevano dirsi certamente di avanguardia, disposte anche com'erano al di fuori della ben coltivata area mezzadrile della Toscana centrale, in località più o meno marginali, quali la Maremma Grossetana, la Montagna Casentinese e il Litorale Versiliano, lontane dai principali mercati cittadini e in zone bisognose di bonifiche fondiari e idrauliche e talora colpite dalla malaria.

Come abbiamo dimostrato in altra sede (4), il successo dell'amministrazione agraria lorenese apparve presto evidente e innegabile (basti solo ricordare i numerosi premi e riconoscimenti riportati alle principali esposizioni di prodotti agricoli e zootecnici nazionali ed internazionali). Qui vogliamo solamente approfondire e chiarire il funzionamento del complesso, ma efficiente, apparato amministrativo realizzato da Ferdinando IV.

Arrivato nel 1873 a dirigere da solo l'immenso patrimonio, Ferdinando IV non lesinò energie pur di erigere una macchina amministrativa funzionale alle sue dirette ed esclusive dipendenze. Da un lato c'era in lui una connaturata mania direttiva, dall'altro lo

(3) Per ulteriori notizie su Ferdinando IV, vedi G. CUCENTRENTOLI, *Gli ultimi granduchi di Toscana*, Bologna, Ed. La Perseveranza, 1975, p. 463 ss. e A. SALVESTRINI, *Il movimento antiunitario in Toscana*, Firenze, Olschki, 1967.

(4) D. BARSANTI, L. ROMBAI, *Il patrimonio fondiario lorenese nell'800: le tenute maremmane di Alberese e Badiola*, in « Rassegna Storica Toscana », 1981, 2, p. 185 ss. e *I Lorena imprenditori agrari nella Maremma dell'800: latifondo, gran coltura meccanizzata e mezzadria all'Alberese e alla Badiola*, in G. COPPOLA (a cura di), *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secc. XVI-XIX)*, Milano, F. Angeli, 1983, p. 541 ss.

stimolo per una sorta di tacita rivincita, quasi per mostrare ai Toscani qual sovrano avessero perduto. La cosa risulta ancor più manifesta quando si pensi che Ferdinando non poté mai tornare in Toscana e quindi dovette delegare ad altri la gestione dei beni lorenesi con dispacci giornalieri provenienti da Salisburgo, Gödollo, Lindau e Schlackenwerth.

Per questo, prima nel settembre 1873 (5) e poi nel maggio 1874, « sul regolamento dettato in tedesco per la sua Signoria di Schlackenwerth, fece un progetto di istruzioni per gli amministratori di Maremma e Casentino, cambiando quello che suppose non essere adattato alle circostanze di Toscana » e invitò il Duca Amerigo Antinori, allora Mandatario, cioè suo rappresentante a Firenze, di suggerirgli ulteriori varianti da apportare; quindi di rispedire il tutto a Salisburgo perché Ferdinando voleva « pesare » ancora le nuove proposte e stilare una « copia buona » definitiva (6). Nella risposta, Antinori non mancò di osservare con schiettezza che il Regolamento presentava numerose difficoltà di applicazione nei possedimenti toscani. Le disposizioni disciplinari potevano andare bene, ma le « attribuzioni » degli impiegati non sembravano molto indovinate, perché dettate dall'alto, lontano dalle tenute in questione. Del resto egli credeva ancora in parte validi i sistemi fino ad allora adottati nelle fattorie toscane, perché « appropriati alle speciali condizioni del clima e di località e alle consuetudini della popolazione locale », mentre un Regolamento così complesso ed articolato, come quello scritto dal Granduca, presupponeva il reclutamento di un personale fisso molto istruito, difficilmente reperibile in Casentino e ancor di più in Maremma (7).

In effetti il progetto di Regolamento del maggio 1874, composto di ben 332 articoli, prevedeva impiegati di cinque distinte categorie, tutti fortemente alfabetizzati, cattolici, maggiorenni, obbligati da un giuramento di fedeltà cieca (art. 11 e segg.), soggetti ad un miglioramento di stipendio ogni lustro (art. 19), dotati di pensiona-

(5) Archivio di Stato di Firenze, *Amministrazione Centrale*, cit., 96 H 75, Regolamento « non vigente », del 29 settembre 1873 (bozza preparatoria in soli 24 articoli). Avvertiamo che tutti gli altri rimandi archivistici si riferiscono esclusivamente a questo fondo e a questo inserto della filza 96, che pertanto ometteremo di citare ogni volta.

(6) Lettera di Ferdinando all'Amministrazione Centrale, Salisburgo 11 maggio 1874.

(7) Lettera 21, di A. Antinori a Ferdinando, Firenze 12 giugno 1874.

mento dopo trenta anni di onorato servizio, con possibilità di devoluzione alle vedove e agli orfani (art. 35 e segg.), di assistenza in caso di malattia (art. 74 e segg.), ma insieme incorrenti in punizioni progressive fino al licenziamento in caso di trasgressioni (art. 87 e segg.). Era poi previsto un ferreo e complicato sistema amministrativo e contabile (art. 101 e segg.), una rigorosa tutela dei fabbricati (art. 181 e segg.) e dei fondi a coltura (art. 216 e segg.), nonché precise norme per l'allevamento e la custodia del bestiame, basate sulle pratiche delle più progredite nazioni europee (artt. 226 e segg. e 304 e segg.) (8).

Anche Ferdinando IV si dovette accorgere della macchinosità e scarsa adattabilità di un simile Regolamento ai territori di Toscana, se nel dicembre 1875 raccolse e semplificò i criteri amministrativi fondamentali con varie modifiche in un altro composto di 95 articoli, poi definitivamente portati nel dicembre 1876 a 131 e rimasti quasi invariati in un'ultima revisione ed aggiornamento del giugno 1894 (stesura da noi pubblicata al doc. 1 di *Appendice*) (9).

L'idea di regolamenti amministrativi, che dettavano le disposizioni cui tutto il personale doveva attenersi, dagli avventizi ai contadini, dai salariati fissi ai fattori, non era nuova in Casa Lorena e derivava dalla tradizione asburgica. Già nel 1829 Leopoldo II aveva incaricato Carlo Leopoldo Ginori Lisci, suo consigliere privato, di assumere informazioni sull'amministrazione dei suoi possessi boemi gestiti da personale austriaco (10). In seguito nel 1840 con l'aiuto di Pietro Municchi, Sovrintendente delle R. Possessioni, aveva dettato il « Regolamento e Istruzioni per le Guardie Forestali della Macchia dell'Opera di S. Maria del Fiore », da poco passata al Granduca (32 articoli), nel 1846 il « Regolamento per la condotta dei legnami d'alto fusto della R. Foresta Casentinese » (6 articoli), quindi nel 1847 le « Istruzioni per l'Agenzia della Fattoria di Laterina », già dei Ginori ed allora provvisoriamente gestita dai Lorena (36 articoli), mentre fra il 1839 e il 1850 aveva inviato più di una volta « facsimili » di scritture contabili agli amministratori casentinesi (11).

(8) Progetto di Regolamento amministrativo per Maremma e Casentino, maggio 1874.

(9) Regolamenti del 24 dicembre 1875, del 25 dicembre 1876 e del 24 giugno 1894.

(10) Istruzioni di Carlo Leopoldo Ginori Lisci del 29 maggio 1829.

(11) Vedi rispettivamente Regolamenti e Istruzioni del 18 dicembre 1840, 31

Anche questi regolamenti erano apparsi dettagliati e precisi (arrivavano a descrivere con scrupolo il vestiario, le scarpe, il cappello, lo schioppo e il cornetto da richiamo delle guardie), ma non tanto rigorosi e minuziosi come i successivi scritti sempre di propria mano da Ferdinando IV. Ad esempio, le « Istruzioni per Laterina » (12) si limitavano a fornire indicazioni generali all'Agente sui sistemi di contabilità aziendale (obbligo di tenere un Giornale di entrata e uscita a denari e a grasce e un Libro dei Conti di Stima dei « lavoratori », cioè dei mezzadri e mezzaioli), sulla concessione di prestanze in natura e in contante e sui doveri del fattore (ritirare la parte dominica dei raccolti, oltre ai semi anticipati; mantenere « sempre piene le stalle dei lavoratori di bestiame e sempre basse le stime »; provvedere al « rigiro » degli animali da lavoro e al commercio dei prodotti, ossia dei cereali, cacio, lana, granturco, fagioli, vino e linerie; « invigilar perché nelle famiglie coloniche vi sia unione ed economia », concedere il permesso di matrimonio ai mezzadri; controllare che « ogni lavoratore sia diligente col soddisfare i patti colonici », col portare le « regalie » d'uova e polli e col versare $1/3$ dei « tacchi e oci », cioè dei tacchini e paperi, allevati sul podere, ecc.).

Ben diverso è il controllo asfissiante, ossessivo e talora spietato inaugurato trent'anni più tardi da Ferdinando IV, che arriva ad operare una vera e propria « schedatura » di tutti i suoi dipendenti. Nei suoi possessi privati infatti, egli si comporta come un sovrano nel suo stato e prova a fondere e armonizzare l'insegnamento del dispotismo illuminato asburgico-lorenese dei suoi avi con l'assolutismo bismarckiano del suo tempo. Nei regolamenti nulla è lasciato al caso; la stessa loro « nomenclatura » è scelta con cura e appare ricca di sfumature, perché essi devono instaurare un forte apparato burocratico, che se da un lato appare militaresco e addirittura poliziesco, dall'altro è assai paternalistico e previdenziale. Per Ferdinando diviene così naturalmente essenziale e moralmente doveroso prendere informazioni sulla condotta pubblica e privata di tutti i propri dipendenti e delle loro famiglie, dal loro stato penale ai loro sentimen-

maggio 1846, 28 gennaio 1847 e Modo di scrittura 1839-50. Quello delle Guardie forestali è pubblicato anche in *Leggi del Granducato di Toscana dal 1814 al 1840*, Firenze, Stamp. granducale, t. XXVII, p. II, 1840, p. 303 ss.

(12) Sulla breve gestione granducale della fattoria di Laterina, cfr. D. BARSANTI, *Note sul patrimonio*, cit., p. 40.

ti politici e religiosi, ed insieme provvedere alla loro incolumità e salute sul posto di lavoro, con la dotazione di alloggi confortevoli, con l'assistenza sanitaria, con la concessione di pensioni, con la stipulazione di assicurazioni, con l'adozione delle più moderne macchine operatrici.

Ogni evento accaduto nelle tenute deve essere rigorosamente registrato su una miriade di libri e giornali; per ogni minima concessione si deve rilasciare un apposito permesso scritto in duplice copia e con doppia matrice. L'Augusto Padrone non chiude un occhio su nulla, non elargisce niente senza contraccambio; ogni prestazione ricevuta direttamente o indirettamente dalle tenute deve essere pagata (come per raccogliere i funghi o andare a caccia); per essere ammessi ai suoi servizi occorre possedere numerosi requisiti e sottoporsi a rigidi concorsi e ad interrogatori che tendono a scoprire, apertamente e in segreto, vita, opere e miracoli dell'interessato e dei propri parenti, dal più basso impiegato e addirittura dal misero avventizio stagionale al personale di grado più elevato (agenti e funzionari). Una volta poi riusciti ad entrare in questo gruppo ristretto, degno della massima fiducia sovrana, si ha il privilegio di appartenere ad una cerchia di eletti, cui tutto è previsto dalla nascita alla morte, come avanzamenti di carriera e di anzianità con relativi scatti di stipendio, rimborsi di spese di viaggio, trasferte, « soprassoldi » per pericolosità di servizio nelle zone malariche o per lavori pesanti, ferie, permessi, medicine gratuite, ecc.

La stessa amministrazione contabile è organizzata sull'esempio della contabilità statale o comunque delle grandi aziende moderne. Mensilmente e annualmente occorre fare i conti, tirare un bilancio, e non solo consuntivo, ma anche preventivo, da inviare sempre ai superiori e alla diretta visione di Ferdinando, che non si accontenta dei dati numerici, ma pretende rapporti illustrativi delle cifre. Numerose intere filze del fondo Amministrazione Centrale dell'Archivio di Stato di Firenze raccolgono per ogni tenuta Bilanci Preventivi e Consuntivi e ancor di più Giustificazioni, ossia attestati e ricevute di scarico di entrate e uscite, che i fattori inviavano all'Ufficio di Firenze e di qui venivano inoltrati nelle residenze boeme e ungheresi di Ferdinando.

Tutto questo severo apparato amministrativo per il mancato granduca doveva infatti garantire un nuovo tipo di gestione, basato sui principi dell'economicità e della convenienza aziendale e non più

ispirato alla precedente e tradizionale pratica « confidenziale » di un Leopoldo II.

La struttura amministrativa del patrimonio fondiario toscano lorenese è rigidamente piramidale e gerarchica. Da un Mandatario Generale dipendono un Direttore, un Cassiere, un Contabile, talora un Computista, un Custode a Firenze e quindi Agenti o Fattori in ciascuna tenuta e tutti i loro sottoposti. Pertanto ad un *Regolamento Generale*, che delinea i criteri basilari dell'Amministrazione, si ricollegano tanti *Regolamenti Particolari* quante sono le fattorie, altrettanti *Ruoli del Personale* impiegato in ogni tenuta e quindi *Regolamenti Specifici* per le singole figure sociali (funzionari centrali, coloni, guardie, ecc.).

Il *Regolamento Generale*, entrato in vigore il 1° gennaio 1877 e rimasto pressoché invariato anche dopo la revisione del 1894, si compone di 131 articoli, di cui 21 per le *Disposizioni Generali* (nn. 1-21), 53 per il *Personale* (nn. 22-74), 46 per l'*Amministrazione* (nn. 75-120) e 11 per le *Disposizioni Transitorie* (nn. 121-131). Al vertice della piramide sta S.A.I. e R. (Sua Altezza Imperiale e Reale), da cui dipende tutta l'amministrazione del patrimonio e che nomina come rappresentante in Toscana il Mandatario Generale, il quale firma i contratti di compravendita e ogni altro documento importante. Al Direttore invece spetta la direzione dell'Amministrazione Centrale di Firenze, la contabilità generale, la sorveglianza di tutto il personale, nonché la registrazione in un unico prospetto dei risultati economici delle varie amministrazioni locali. Queste sono quella della Foresta Casentinese con a capo un Ispettore (il celebre Carlo Siemoni), di Badia a Prataglia (dal 1894 riunita alla precedente) con a capo un Agente, dell'Alberese sotto un Ministro e della Badiola sotto un Agente.

Dall'apposito Regolamento, poi, sappiamo che il R. Scrittoio o Ufficio di Firenze, ubicato in via dei Serragli n. 3, stava aperto dalle ore 10 alle 16 di ogni giorno feriale (e solo dalle 10 alle 14 nei prefestivi e mezzefeste). Dal gennaio 1886 la distribuzione del servizio prevedeva invece una più lunga apertura quotidiana: dalle 8 alle 9 il custode Gaetano Sarti doveva fare le pulizie; dalle 9 alle 10 il Direttore Egidio Corsini impartiva gli ordini giornalieri, mentre il Cassiere Natale Mariotti e il Contabile Paolo Frati attendevano al loro lavoro; dalle 10 alle 11 il Direttore esaminava la posta in arrivo; dalle 11 alle 12 conferiva col Mandatario Amerigo Antinori e

riceveva a sua volta ordini, mentre il Cassiere e il Contabile facevano colazione; dalle 12 alle 13 il Direttore si recava in gite di servizio; quindi dalle 13 alle 14 rispondeva alla corrispondenza, il Cassiere effettuava il servizio di Cassa che si protraeva anche nell'ora successiva, quando il Direttore tornava a parlare col Mandatario e a fargli firmare la posta in partenza. Dalle 15 alle 17 ognuno continuava il suo lavoro specifico. Il R. Scrittoio osservava inoltre allora un orario festivo di sole due ore dalle 10 alle 12, effettuato a turno per due volte al mese da ciascun impiegato (13).

Dall'Amministrazione Centrale che pure provvede a sbrigare gli affari della Cassetta privata, cioè a pagare mensilmente numerose pensioni e sussidi a ex-dipendenti, a persone benemerite e in elemosine, dipendono tutte le amministrazioni locali, che sono però autonome fra loro. La « missione » dei vari amministratori-capo è di procurare il maggior vantaggio di Sua Altezza e, se sono liberi di comportarsi « come la coscienza loro ispira », sono però responsabili di ogni bene mobile e immobile loro affidato. Anzi, per maggior sicurezza del R. Padrone, l'Amministrazione Centrale deve compilare una scheda per ciascun impiegato, ove indicare le generalità, il grado di istruzione, lo stato patrimoniale, i pregi e difetti propri e della sua famiglia.

Già dalle Disposizioni Generali si possono individuare i caratteri distintivi del patrimonio fondiario lorenese, costituito da tenute a coltivazione ancora prevalentemente estensiva e ricoperte da incolti, boschi, macchie e talora paduli; pertanto non meraviglia se fin dai primi articoli si proibisce il taglio di qualsiasi tipo di legname, la raccolta della legna morta, dei funghi, delle « fravole » (fragole), dei giunchi e persino delle mignatte, oltre alla caccia e pesca in qualunque tempo e modo esercitate, nonché il pascolo. Si ribadisce in tal modo la totale caducità di ogni forma di uso civico e di servitù collettiva, ricollegabile alla vecchia comunità agraria.

Nella parte dedicata al Personale (fisso) si insiste soprattutto su alcuni punti irrinunciabili. Per essere ammesso al servizio di S.A.I. e R., poteva presentare domanda corredata dei relativi documenti, solo chi era cattolico, apostolico, romano, non in servizio

(13) Regolamento per il R. Scrittoio di Firenze, 22 ottobre 1875 (in 27 articoli); Distribuzione del servizio per il 1886, del 6 gennaio 1886 di A. Antinori; Modificazioni del 22 aprile 1888 e Attribuzioni del 24 giugno 1894.

militare attivo, di sana e robusta costituzione fisica, maggiorenne, dotato di istruzione sufficiente al grado dell'impiego desiderato (art. 23). Sulla necessità di questi requisiti, Ferdinando IV torna più d'una volta, ora per vietare l'assunzione di analfabeti e per ordinare ai preti delle varie tenute di fare « scuola di leggere e scrivere a tutti i salariati » (14), ora per richiamare le amministrazioni locali ad una più stretta osservanza dell'art. 23 circa la professione religiosa. Con questa disposizione, spiega nel 1882 l'Antinori, « Ferdinando IV dimostra non solo quanto egli sia penetrato dal principio che la fede cattolica è sorgente di ogni bene, ma anche quanto obbligo incomba allo scrivente [Mandatario] di adoperare la propria autorità perché dai dipendenti siano osservate le pratiche religiose. Quest'obbligo viene inoltre dalla necessità di procurare che da tutto il personale addetto alle amministrazioni, si mantengano lontani quei sentimenti di miscredenza che oggi sembrano purtroppo diffondersi nelle classi operaie » (15). Il cambiamento di religione comporta automaticamente un immediato licenziamento.

Dopo la nomina, ogni impiegato deve prestare un giuramento di fedeltà, ma prima deve fare almeno tre mesi di prova durante i quali percepisce la paga, ma non il soprassoldo, che è un donativo concesso dal Sovrano Padrone pari ad 1/5 dello stipendio ordinario. Le paghe sono segnate su apposite tabelle, mentre sono previsti rimborsi spese per trasferte solo dietro presentazione delle ricevute giustificative. Finché è possibile, viene fornito anche l'alloggio (di cui, al momento della consegna, viene fatta la pianta indicativa e un inventario) e per chi ne resta escluso, è prevista una speciale indennità.

L'altro punto fermo è la lotta all'assenteismo non giustificato da cause di forza maggiore (art. 48 e segg.). Sono previste solo brevi assenze, ma sempre con il permesso dei superiori e, pure in tal caso, se la licenza supera i 15 giorni viene ritirato il soprassoldo e se dura oltre un mese, viene pure ritirata la metà dello stipendio. In ogni caso, di norma, l'impiegato non può contare su più di un solo mese di permesso ordinario. Analogo trattamento è riservato a chi si ammalava o si infortuna per propria colpa ed imprudenza. Per le infermi-

(14) Lettera dell'Amministrazione Centrale alla tenuta di Prataglia, Firenze 27 giugno 1878.

(15) Ordine di A. Antinori, Firenze 7 ottobre 1882.

tà dovute invece a ragioni di servizio, l'Amministrazione rimborsa le spese mediche e farmaceutiche, che restano gratuite anche per tutta la famiglia (16). Della condotta dei figli, della moglie e di ogni altro parente è responsabile l'impiegato, che fra l'altro non può sposare senza l'autorizzazione dell'Amministrazione. Questa infatti si riserva il diritto di indagare sui « costumi e i principi » della promessa sposa per poter concedere o negare l'assenso.

Altra questione molto importante sono le punizioni da infliggere ai dipendenti in caso di « mancanze, indelicatezze e incurie ». Esse vanno dalla semplice sospensione di qualche giornata di soprassoldo e di paga, al rimprovero scritto, al trasferimento, al ritardo nell'avanzamento di carriera ed infine al licenziamento (art. 67 e segg.).

Nella parte relativa all'Amministrazione, si sottolinea la necessità di uno stretto coordinamento tra uffici periferici e ufficio centrale di Firenze in caso di stipulazione di affitti o vendite, l'opportunità di contrarre polizze assicurative contro incendi e infortuni sul lavoro e l'obbligo di presentare un bilancio preventivo (entro ottobre) con la descrizione di tutti i lavori programmati nella successiva annata economica, di allegare ai progetti di nuove costruzioni le relative piante, disegni e preventivi di spesa per materiali e manodopera. Si raccomanda inoltre la puntualità nei pagamenti e nelle riscossioni, l'osservanza precisa dei criteri indicati nel fare i bilanci e nel registrare le partite (obbligo del Giornale e Nota delle piccole spese, che entro il 5° giorno di ciascun mese vanno spediti alla Direzione Centrale con il consuntivo e le giustificazioni), il dovere di tenere un archivio ben classificato, nonché di disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca.

L'oggetto principale delle Disposizioni Transitorie, infine, è l'indennità di buonuscita e la pensione (art. 123 e segg.). Tre anni di servizio ininterrotto danno diritto a una « buonuscita » pari ad un'annata di paga; sei anni al doppio; nove al triplo. Un periodo compreso fra i 10 e i 30 anni di servizio garantisce una pensione pari « al numero dei trentesimi della paga » corrispondenti al numero degli anni di occupazione e quindi dopo 30 anni l'impiegato va in pensione con la sua intera paga (senza soprassoldo). Le vedove dei dipen-

(16) Sulle previdenze lorenese vedi anche L. ROMBAI, *La tenuta dell'Alberese dei Lorena fra '800 e '900: aspetti paesistici e sociali*, in AA.VV., *Campagne marmemane*, cit., p. 96 ss.

denti morti in attività ricevono metà delle competenze spettanti al marito e gli orfani minorenni un quarto (complessivamente e non singolarmente) fino alla maggiore età dei 21 anni dell'ultimo nato. Nel caso in cui infine un pensionato trovi un nuovo posto di lavoro, perde metà della pensione.

Siccome il Regolamento Generale trovava un complemento nel regolamento specifico di ciascuna tenuta e in quelli particolari del personale occupato, prenderemo qui in esame il Regolamento di Badia a Prataglia (in 41 articoli, cfr. doc. 2 di *Appendice*) e quello dei suoi coloni (in 24 articoli, cfr. doc. 3 di *Appendice*).

Negli anni '70 dell'Ottocento questa tenuta di 1500 ettari, quasi tutta in comunità di Poppi in Casentino, era composta di nove poderi (su circa 900 ettari), in gran parte ricoperti da faggete, bosco ceduo, pasture, prati, castagneti e lavorativi nudi (17). Ogni mezzadro seminava con rotazione a quarteria quasi esclusivamente grano, che rendeva non più del 3½ di seme. Restavano « a regìa o a mano », cioè a conduzione diretta, circa 600 ettari ricoperti da boschi ove si stavano piantando curate abetine, ma le difficoltà di trasporto dei tronchi di pino e di faggio limitavano lo smercio del legname. Particolarmente pregiato risultava il suo patrimonio zootecnico costituito da vaccine nostrali, mucche olandesi, equini, maiali di razza rossa casentinese e molte pecore meticce e merine raccolte in una grande Masseria tenuta « a mano » e svernante in Maremma. Riunita nel 1894 all'amministrazione della Foresta Casentinese, poco tempo dopo Badia a Prataglia fu venduta a Ubaldo Tonietti nel 1899.

Dal 1877 l'amministrazione locale di Badia a Prataglia si compone (oltre che delle famiglie coloniche), di un Agente, una Fattoressa, un Casiere, una Guardia, un Vergaio, due Pastori, due Bifolchi, uno Stalliere e un Operaio fisso per un montesalari annuo complessivo di L. 4.992. L'Agente, cui sono affidate tutte le ingerenze tecnico-amministrative (Giornale, Bilanci, Rapporti periodici, ecc.), vigila su ogni operazione rurale, controlla la divisione del prodotto dei poderi, provvede alla dotazione dei bestiami, ai restauri dei fabbricati, al buono stato della Masseria, ecc. La Fattoressa pensa al governo domestico delle case di fattoria, al vitto, al pane, ai bucati, al pollaio, ai lavori di biancheria e simili. Il Casiere o Terzomo cura, insieme all'Operaio fisso, la coltivazione dell'orto e dei terreni « a

(17) Per maggiori notizie, cfr. D. BARSANTI, *Note sul patrimonio*, cit., p. 40 ss.

regia », esercita l'addestramento e bada al mantenimento dei cani da caccia e da guardia. Alla Guardia giurata (le cui operazioni e comportamento sono minutamente descritte) tocca la vigilanza di tutta la tenuta, ma soprattutto dei boschi e del taglio e del trasporto dei legnami, nonché la cattura dei cacciatori di frodo, oltre alla scrittura di un diario su cui annotare giorno per giorno ed ora per ora tutto ciò che accade, da riassumere poi in un rapporto settimanale. I due Bifolchi coltivano le terre « a mano » e devono provvedere al trasporto dei materiali per il restauro delle strade e delle fabbriche. Il Vergaio o Capopastore ha la responsabilità della Masseria delle pecore e deve sempre presenziare alla figliatura, tosatura, nutrimento, transumanza e fabbricazione del cacio, mentre i pastori devono guidare e vigilare sul branco loro affidato e sottostare agli ordini del Vergaio. Lo Stalliere ha cura dei bestiami tenuti « a mano » e del cavallo del fattore.

Siccome nella tenuta in quel tempo si sta assistendo all'impianto in grande stile di nuove essenze arboree, in particolare abeti e faggi, alcune disposizioni generali regolamentano il pascolo per la salvaguardia delle giovani piante; inoltre vietano come al solito la raccolta dei funghi e della legna morta, l'esercizio venatorio e la pesca, e impongono l'obbligo del « bollo » per i legnami tagliati da trasportare.

Dopo il 1894, quando l'amministrazione della tenuta fu riunita a quella della Foresta, spettava all'Ispettore Forestale tenere la contabilità, la conferenza mensile di tutto il personale, sorvegliare i tagli del legname e la cottura del carbone e il loro smercio, assegnare ai contadini i pascoli boschivi « a stima » e ulteriori quote di terreno fuori del podere per semine a terratico e a mezzeria. L'Agente, da lui dipendente, risiedeva a Pratovecchio nella casa di fattoria, divideva le raccolte con i contadini, ispezionava le stalle, presenziava a fiere e mercati, proponeva all'Ispettore il reclutamento e il licenziamento dei lavoratori avventizi. Un Sottoagente scriveva il Giornale e il Libro Maestro ed effettuava in sede le rituali operazioni di sorveglianza (18).

Il controllo di Ferdinando IV diviene più assillante e diffidente nei riguardi dei coloni di Badia a Prataglia e il Regolamento apposito risulta ancora oggi uno dei documenti più significativi dell'asfissiante

(18) Regolamento del 10 dicembre 1893.

tutela padronale inaugurata a fine secolo in certe aree della Toscana mezzadrile verso i contadini.

Non ci si limita più a generiche raccomandazioni sulla diligenza e sulla tranquillità delle famiglie coloniche; ora si impone tutta una serie di obblighi nuovi o almeno sono fatti rispettare più rigorosamente i vecchi. Sono previste multe che si aggravano in caso di reiterata disattenzione: L. 5 per la mancata pulizia del bestiame entro le ore 10 di mattina; L. 5 per una « profenda » non trinciata; L. 0,50-1,00 per ogni pianta non legata al palo di sostegno; L. 2 per ogni albero troncato o sveltato; L. 2-4 per ogni vaccina trovata a pascolare nelle tagliate e abetine; L. 10-20 e addirittura la disdetta, per la mungitura delle vacche redate; L. 5-10 per le opere e i trasporti fatti a terzi con bestiame di fattoria; L. 10 per la munta delle pecore senza preavviso al fattore; L. 20 per ogni capo fuggito di bestiame grosso in calore. Contemporaneamente però sono previsti premi consistenti da L. 10 a L. 50 in caso di buon custodimento delle « razze », controllate sul piazzale di fattoria ogni Lunedì di Pasqua da parte di personale esperto.

Sottratti ai poderi i castagneti, i boschi e le pasture, ossia la parte colturale più importante e redditizia di un'agricoltura di montagna come questa, il mezzadro deve sostenersi con la coltivazione di campi sassosi, col pascolo dei prati naturali e con i lavori aperti in fattoria, tesi appunto ad occupare la tradizionale corrente migratoria stagionale diretta in Maremma, soprattutto nel periodo invernale durante la sospensione delle fatiche agricole. Si impongono poi, oltre il divieto assoluto di caccia e pesca e del taglio di ogni tipo d'albero, grosse restrizioni alla secolare libertà colonica in materia di pratiche agrarie ai fini di un più evoluto ordinamento colturale e di una veloce intensificazione produttiva. Non è permesso più di seminare in rotazione una graminacea dopo l'altra, ma essa deve essere alternata con una leguminosa; va effettuata la scerbatura del grano vernino; si deve accettare e pagare in parte la trebbiatura meccanica, trasportare la parte dominica del raccolto ai magazzini di fattoria; non si può acquistare o vendere nessuna specie di bestiame senza permesso e bisogna pensare alla manutenzione delle strade interpoderali, dei fossi di scolo e delle siepi e provvedere a eliminare i sassi dai terreni seminativi e prativi.

Il tentativo, in gran parte riuscito nelle tenute lorenesi, di trasformare la struttura tecnico-produttiva anche all'interno dei persi-

stenti rapporti mezzadrili, e la compenetrazione dei vecchi sistemi precapitalistici con le nuove forme di conduzione agraria, che allora si vanno affermando nelle più avanzate economie italiane ed europee, rendono talora oppressivi gli oneri contrattuali, ormai finalizzati ad un più razionale sfruttamento del suolo e ad un miglior funzionamento produttivo: di conseguenza più rigorosa diviene la percezione padronale del pluslavoro colonico (19). Insieme però, l'etica paternalistica di Ferdinando IV, come già di Bettino Ricasoli, tende « all'esaltazione e alla premiazione delle virtù del lavoro e vuole coinvolgere padrone e contadino in una concezione organicistica e gerarchica della società fondata sul solidarismo produttivistico » (20).

DANILO BARSANTI

Università di Firenze

(19) Su queste tendenze allora in atto, cfr. G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 1974, p. 413 ss.; G. MORI, *La mezzadria in Toscana alla fine del XIX secolo*, in « Movimento Operaio », 1955, 3-4, p. 490 ss. e C. PAZZAGLI, *Per la storia dell'agricoltura toscana nei secc. XIX e XX. Dal Catasto particellare lorenese al Catasto agrario del 1929*, Torino, Fondazione Einaudi, 1979, *Un secolo di storia agraria toscana: dal Catasto lorenese a quello del 1929*, in AA.VV., *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, vol. 2, Firenze, Olschki, 1981, p. 227 ss., *Prime note per una biografia del barone Ricasoli*, in AA.VV., *Ricasoli e il suo tempo*, Firenze, Olschki, 1981, p. 233 ss. e *Questioni di storia dell'agricoltura toscana dal '700 ad oggi*, in AA.VV., *Lezioni di storia toscana*, Firenze, Le Monnier, 1981, p. 92 ss.

(20) Z. CIUFFOLETTI, *Ricasoli e l'agricoltura toscana*, in AA.VV., *Ricasoli e il suo tempo*, cit., p. 304.

APPENDICE *

documento n. 1

REGOLAMENTO GENERALE
PER LE AMMINISTRAZIONI
DEL PATRIMONIO GRANDUCALE IN TOSCANA

Per sempre più dimostrare la Nostra benevolenza agl'Impiegati del Nostro Patrimonio in Toscana e renderla costantemente palese in conformità dell'utile servizio che presteranno; abolito qualunque altro precedente Regolamento Nostro e dei Nostri Amministratori e tutte quelle usanze e consuetudini che relativamente all'Amministrazione e alle Pensioni hanno esistito fin qui; abbiamo approvato e firmato il presente Regolamento generale, vogliamo che sia conosciuto da tutti gl'interessati delle Nostre Amministrazioni di Toscana ed abbia effetto dal di 1° Luglio 1894.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione del Patrimonio Granducale in Toscana, dipende da Sua Altezza Imperiale e Reale. 2. Il Mandatario Generale come rappresentante di Sua Altezza Imperiale e Reale, si occuperà, come Commissario del Padrone, della firma di ogni contratto di Compra e Vendita di fondi, di permuta, di affrancazioni, di livelli attivi o passivi, d'ipoteche e d'ogni altro documento o comunicazione importante ordinata dalla Prefata Altezza Sua. 3. Tutti i fatti amministrativi ed economici e la sorveglianza del personale vengono riservati al Direttore dell'Amministrazione Centrale e perché la missione di questi sia più semplice, viene diviso il Patrimonio nelle appresso quattro Amministrazioni, ciascuna delle quali avrà un Regolamento speciale di servizio, colla Tabella allegata del personale e sua retribuzione da vedersi e approvarsi però antecedentemente da Sua Altezza Imperiale e Reale. 4. Le Amministrazioni di che nello articolo precedente, sono: a) Amministrazione Centrale in Firenze, che ha a capo un

* Tutti questi documenti si trovano in ASF, *Amministrazione Centrale di Firenze*, 96 H 75, Regolamenti per le amministrazioni di Toscana.

Direttore. *b)* Amministrazione Locale della Foresta Casentinese e Badia a Prataglia riunite che ha a capo un Ispettore. *c)* Amministrazione Locale della Tenuta dell'Alberese, che ha a capo un Ministro. *d)* Amministrazione Locale della Tenuta della Badiola, che ha a capo un Agente. 5. L'Amministrazione Centrale si occupa, oltre al disbrigo degli affari dell'Ufficio Centrale, della Amministrazione della Cassetta Privata di Sua Altezza Imperiale e Reale, della osservanza dei regolamenti generali e speciali, del personale tutto, della direzione di ogni branca di servizio, della cura pel mantenimento dell'integrità del Fondo e utilizzazione di terreni e locali e delle visite ai Fondi, Fabbriche, Chiese, Cappelle, Canoniche, Tabernacoli, Arredi Sacri ecc: appartenenti e relativi all'Amministrazione. 6. Le Amministrazioni locali saranno indipendenti l'una dall'altra e sono, sotto la superiore dipendenza del Direttore dell'Amministrazione Centrale, responsabili dell'esatto adempimento dei doveri del personale a quelle addetto e dell'osservanza dei regolamenti generali e loro speciali di che all'articolo 3. 7. Gli Amministratori terranno a mente, che è nella loro missione di procurare il maggior vantaggio di Sua Altezza Imperiale e Reale, e però senza bisogno di istruzioni speciali in tutti i casi non previsti, si condurranno come la coscienza loro ispira e come se si trattasse di cose proprie, e dovendo fare sempre rapporto speciale di come si sono regolati nei casi imprevisi. 8. Senza derogare da quanto prescriveranno i Regolamenti speciali, ove non ne sia dato il permesso dall'Amministrazione Centrale, resta proibita l'abbattitura di Soprassuoli in genere e il taglio di qualsiasi sorta di legname, sia a vantaggio di Amministrazione che di estranei acquirenti di Piante in piedi, per l'industria del lavoro minuto, ecc. ecc. 9. Le responsabilità degli Amministratori o degl'Impiegati, cessano in tutti i casi in cui piacesse a Sua Altezza Imperiale e Reale di decidere in modo diverso dalle fatte proposizioni o di motu proprio prendere delle risoluzioni. 10. Tutti i Capi di Amministrazione sono consegnatari e responsabili di tutti gli assegnamenti mobili e immobili a loro affidati ed essi potranno fare delle parziali consegne ai rispettivi dipendenti cui spetta la custodia di quei tali oggetti sia di bestiami, sia di generi che d'ogni altro, restandone però sempre per tutti gli effetti responsabili in faccia alla Amministrazione, quando non consti della regolare subalterna consegna. 11. Dai Capi di Amministrazione e loro subalterni non potranno tenersi per qualunque sia titolo, bestiame, grasce, ed altri generi nei locali d'Amministrazione, poiché saranno sempre e a tutti gli effetti ritenuti come di proprietà dell'Amministrazione medesima. 12. Gli oggetti di che all'articolo precedente, che si potessero trovare, saranno confiscati e passati in natura allo Spedale viciniore o venduti all'incanto a vantaggio dello Spedale stesso. 13. Coll'andare in vigore del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Centrale, sarà fatto uno stato di tutti i singo-

li Impiegati col Nome, Cognome, età, istruzione, stato di fortuna ecc., ecc., ed in questo si marcheranno pure successivamente tutte le cose riguardanti l'Impiegato, la sua famiglia, il numero dei componenti la medesima e quanto sarebbe utile e necessario conoscersi sulla capacità, difetti, ecc. 14. Nessun cambiamento ai Regolamenti fissati da Sua Altezza Imperiale e Reale potrà farsi senza il permesso dell'Altezza Sua Imperiale e Reale, ed ogni Superiore è responsabile per sé e suoi sottoposti della esatta osservanza dei Regolamenti prescritti. 15. Ogni Regolamento dovrà volta volta essere dai Superiori portato a cognizione dei sottoposti e da essi essere ben compreso. Chiunque non volesse accettare il Regolamento, o le varianti che fossero in seguito giudicate opportune ai regolamenti stessi, verrà immediatamente considerato decaduto dal suo posto, e come se non avesse mai appartenuto al Ruolo degli Impiegati di Sua Altezza Imperiale e Reale. 16. Sua Altezza Imperiale e Reale si riserba di fare al presente Regolamento generale, quelle varianti che le circostanze consiglieranno o che potranno essere giudicate opportune. 17. Le domande per ammissioni agl'impieghi, corredate dei relativi documenti, dovranno essere sempre inoltrate all'Amministrazione Centrale in Firenze. 18. In tutti i Reali Possessi in Toscana resta espressamente proibita la caccia, la pesca ed ogni specie di aucupio in qualunque modo e tempo esercitata; viene data facoltà al Mandatario Generale di concedere permessi di caccia. Questi permessi verranno sempre staccati dal libro di modello a doppia matrice. 19. Come pure in tutti i detti Reali Possessi è inibita la introduzione e molto più il pascolo di bestiame, la raccoglitura della legna morta, dell'esca, dei funghi, delle fravole, dei giunchi, mignatte, ecc. ecc. Sono però autorizzate le singole Amministrazioni di fare delle fide ai prezzi correnti, con proprietari e conduttori di bestiame per tutti quei pascoli che non possono utilizzarsi per bestiame delle Amministrazioni medesime, quando questo non possa recar danno al Possesso, ed a concedere, sempre previo pagamento, permessi per le dette raccogliture di legna morta, esca, funghi, fravole, giunchi, mignatte, ecc. ecc., servendosi a tale scopo, come per ogni altro buono, ricevuta, ecc. degli appositi stampati del campionario di Firenze. 20. Quelli che trasgredissero al disposto degli articoli 18 e 19 saranno dalle Guardie denunziati all'autorità giudiziaria, informando contemporaneamente il Capo della locale Amministrazione, questi la Superiore Amministrazione Centrale, quando i trasgressori non vengano ad una amichevole transazione stabilita col Capo della Amministrazione di quel territorio ove avvenne la trasgressione. 21. Il selvaggiume nocivo potrà essere ucciso da chiunque degl'Impiegati in qualunque tempo in tutti i Reali Possessi e potrà anche esser dato agli uccisori un premio dalla Centrale Amministrazione regolato a seconda della qualità e quantità degli animali morti e nel genere stabilito.

PERSONALE

22. Tutte le Amministrazioni dispongono di un personale fisso, in numero loro assegnato dalle Tabelle allegate ai regolamenti speciali di servizio approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale, la Quale però ha dato facoltà ai singoli Capi di aumentare il personale avventizio che potesse loro occorrere. 23. Per essere ammesso al servizio di Sua Altezza Imperiale e Reale occorre che il Candidato sia: *a)* Cattolico, Apostolico, Romano. *b)* Non in servizio militare attivo. *c)* Di buona costituzione fisica e scevro di difetti organici. *d)* Di età maggiore. *e)* Istruito sufficientemente in quanto possa occorrere per l'adempimento delle attribuzioni spettanti al posto cui aspira. 24. È riservato a Sua Altezza Imperiale e Reale la nomina, il traslocamento ed il licenziamento degl'Impiegati delle Amministrazioni tutte. 25. Gl'Impiegati giureranno dopo la loro nomina, fedeltà ed adempimento esatto dei loro doveri nelle mani del Direttore o di un Impiegato Superiore dell'Amministrazione Centrale, in questi termini: «Giuro di essere fedele allo adempimento esatto dei miei doveri come impiegato di Sua Altezza Imperiale e Reale». 26. Parenti o persone imparentate non potranno essere ammesse in posti che servano l'uno di controllo all'altro, senza il permesso di Sua Altezza Imperiale e Reale. 27. Il Direttore farà tutte le proposizioni per ammissione, pensione, licenziamento degl'impiegati e le Amministrazioni locali prepareranno i dati e forniranno tutti gli schiarimenti che venissero dal medesimo richiesti in proposito. 28. Il cambiamento di Religione porta seco l'immediato licenziamento e agli effetti di che nell'Articolo 65. 29. Ogni Impiegato che sia ammesso al servizio di Sua Altezza, dovrà fare almeno tre mesi di prova, durante i quali godrà di tutta la paga ma non del soprassoldo di attività. 30. Dopo finiti i mesi di prova, se l'Impiegato, Inserviente, o Salariato sarà riconosciuto adatto al servizio, dietro certificato del suo immediato Superiore, visto dal Capo dell'Amministrazione, verrà proposto per il suo definitivo collocamento. 31. Ogni Impiegato è responsabile del servizio a lui affidato e non solo per sé, ma ancora per i suoi sottoposti. 32. Ogni sottoposto è responsabile per sé del suo servizio e deve adempiere scrupolosamente quello che a lui viene comandato dal Superiore. 33. Se un Impiegato ricevesse da un Superiore ordini che reputasse dannosi allo interesse del Reale padrone, potrà fare al medesimo le sue osservazioni. Se però il Superiore persiste nello ordine dato, dovrà eseguirlo, ma subito dopo riferire, per scritto alla Direzione dell'Amministrazione Centrale. 34. Ogni Impiegato non dovrà fare solo quello che potranno prescrivere i regolamenti speciali di servizio, ma secondo le occasioni ed il bisogno dovrà prestarsi anche straordinariamente in qualunque servizio, senza potere

affacciare pretensione di retribuzione o gratificazione per questa sua straordinaria opera. 35. Una permanente diversa destinazione, può solo accadere per ordine di Sua Altezza Imperiale e Reale, come all'Articolo 24, dietro proposta del Direttore della Amministrazione Centrale. 36. Nessun Impiegato potrà, senza averne prima ricevuto un'autorizzazione, occuparsi di cose estranee all'ufficio a cui è destinato, e non potrà neppure curare gli affari propri o di estranei, quando dovesse risentirne danno il servizio. 37. A nessun Impiegato né alla Famiglia di esso è permesso di ricevere regali e propine da persone colle quali l'Amministrazione stia in rapporto d'interessi, o concedere donativi o vantaggi a tali persone. 38. Le paghe e gli emolumenti saranno regolati dalle Tabelle già in vigore per gli attuali impiegati, pei nuovi però potranno essere variate a piacimento di Sua Altezza Imperiale e Reale su proposta del Direttore. 39. Tutti gl'Impiegati godono, come dalle Tabelle suddette, oltre la paga, di un soprassoldo di attività, concesso da Sua Altezza Imperiale e Reale, corrispondente ad un quinto della paga medesima. 40. Gl'Impiegati in servizio attivo, che dal 1° Giugno al 31 Ottobre dimorano in Maremma, godono, oltre il semplice, di un secondo soprassoldo di attività, corrispondente anch'esso ad un quinto della paga ordinaria. 41. Ogni Impiegato che facesse gite comandate in servizio, avrà il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e diverse relative alle gite stesse, dopo presentata la nota da approvarsi dall'Amministrazione Centrale. 42. Le paghe, i soprassoldi e rimborsi per spese di gite saranno sempre pagati alla residenza di ciascuna Amministrazione a fin di mese e maturate. È proibito dare anticipazioni, salvo il caso di possibile disborso in occasione di gite ecc., ecc. 43. Gli emolumenti di che nelle Tabelle suddette, saranno concessi *ad hominem* e non dovranno servire che nell'interno della propria famiglia e mai come sorgenti di speculazione o lucro per chicchessia. 44. Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di decidere volta per volta quali Impiegati debbano godere dell'alloggio in natura ed in quali casi agli impiegati sia da passarsi una somma come indennità di alloggio, e ciò su proposta del Direttore dell'Amministrazione Centrale. 45. Ogni alloggio che un Impiegato sarà per ricevere in natura dovrà a lui consegnarsi in buono stato. Spetta poi a lui lo impedirne il deperimento, non tollerando che venga offeso in nulla per incuria o per mala volontà, denunziando per tempo alla Amministrazione le riparazioni necessarie onde, secondo i bisogni, vengano fatte subito o considerate nel preliminare delle riparazioni generali. 46. Tutti i danni volontari o provenienti da incuria o mala volontà dell'Impiegato o Famiglia o servitù di esso, saranno riparati a spese e conto dell'Impiegato stesso. Quello solo che sia provato essere accaduto per circostanze di forza maggiore o per l'uso regolare di lungo tempo verrà riparato a spese di Amministrazione. 47. Chi abita un allog-

gio non potrà, fosse anche a proprie spese, farvi dei cambiamenti senza preventiva domanda ed autorizzazione dell'Amministrazione. Nel consegnare un alloggio sarà fatta la pianta indicativa e la descrizione di esso. 48. Nessun Impiegato potrà assentarsi senza permesso e senza fondata ragione non potrà chiedere un congedo, sia pur corto, e nella istanza dovranno indicarsi le vere ragioni che possono muovere l'Impiegato ad una tale domanda. 49. La domanda di assenza dovrà sempre farsi al Capo della Amministrazione, inquantoché esso dovrà provvedere al rimpiazzo dell'individuo che vuole assentarsi. 50. I Capi delle Amministrazioni possono dare permessi di assenza per soli otto giorni, permessi fino a quindici giorni potranno esser concessi soltanto dal Direttore dell'Amministrazione Centrale e per permessi maggiori occorre l'autorizzazione di Sua Altezza Imperiale e Reale. 51. Gli Amministratori locali non potranno assentarsi dal centro fissato per la loro dimora senza averne chiesto ed ottenuto il permesso. In soli casi urgenti e per vantaggio dell'Amministrazione potranno farlo, ma al più presto possibile dovranno farne rapporto alla Amministrazione Centrale indicandone le ragioni. 52. Chiunque debba assentarsi sia per ragioni proprie o di famiglia per un tempo maggiore di quindici giorni, perderà tutto il soprassoldo di attività. Se l'assenza superasse un mese rilascerà, oltre il soprassoldo, anche metà dello stipendio. 53. Per regola generale l'Impiegato non potrà contare che in un mese di permesso ordinario, nel corso di ciascun anno, sia preso complessivamente che separatamente e nelle epoche che meno scomodino al servizio e sempre colle autorizzazioni Superiori. 54. In caso di assenza o di malattia, il rimpiazzo sarà fatto dal sottoposto immediato; nel caso che questo non fosse adattato (lo che deve venire indicato dall'Amministrazione citando con tutta franchezza le ragioni) potrà scegliersene altro. Se l'assenza fosse lunga, deve fare le necessarie proposizioni all'Amministrazione Centrale. 55. Nessun Impiegato potrà condur moglie senza il permesso dell'Amministrazione Centrale, la quale ha il diritto di conoscere quali siano i costumi e principi della Sposa, per poter concedere o negare l'assenso. 56. L'Impiegato è responsabile della condotta della moglie dei propri figli e famiglia. 57. Qualora un Impiegato si procurasse una malattia o un incomodo per propria colpa e imprudenza e divenisse perciò inabile per qualche tempo al servizio, perderà tutto il soprassoldo di attività per tutti i giorni nei quali a causa di questo incomodo non avesse potuto compiere il suo dovere. 58. Se questa malattia o incomodo, attirato per propria colpa o imprudenza, lo rendesse inabile oltre un mese, perderà anche la metà della sua paga. 59. Se questa malattia o incomodo, attirato per propria colpa o imprudenza, rendesse l'Impiegato inabile per sempre al servizio, sarà considerato e trattato come prescrive l'Articolo 65. 60. In caso di malattia o incomodo attirato per propria

colpa o imprudenza, tutte le spese di cura medica, medicinali, bagni ecc. saranno a carico del malato ed esso non potrà mai avere quella assistenza o rimborso di spese di medici e medicine accennato all'articolo 62. 61. In caso di malattie acquistate senza propria colpa o in servizio o per ragioni di servizio, conserva il malato non solo tutta la paga, ma anche il soprassoldo d'attività. 62. In occasione di malattie acquistate senza propria colpa o per ragioni di servizio, l'Amministrazione penserà a rimborsare le spese di medico e medicine o a soddisfare il Medico e pagare le medicine che verranno somministrate colla ricetta accompagnata da mandato del Capo della Amministrazione. 63. La famiglia dell'Impiegato che figura sui ruoli del personale, godrà del servizio sanitario gratuito come l'Impiegato medesimo, e che verrà corrisposto nei modi all'Articolo precedente indicati. Per famiglia dell'Impiegato si intende la moglie e i figli, purché questi sieno minorenni e convivano colla famiglia. 64. Chi si allontana dal suo posto senza averne ottenuto il permesso o prolunga l'assenza che ha ottenuto, senza ragioni di forza maggiore e senza averne avvertiti immediatamente i Superiori, sarà a tutti gli effetti considerato come volontariamente dimissionario e come tale licenziato, e sarà a tutti gli effetti considerato come all'Articolo seguente. 65. Qualora un impiegato, che potesse ancora servire, lasciasse il suo servizio o facesse pratiche per lasciarlo, sarà riconosciuto come dimissionario e quindi licenziato, e perderà per sé e suoi tutti quei titoli che per Reale Munificenza avesse acquisiti. 66. Tutti gli Impiegati saranno avvertiti di non far debiti perché l'Amministrazione non riconoscerà i debiti stessi, né permetterà sieno date in pegno o garanzia le paghe o le pensioni, né permetterà anticipazioni sulle medesime per causa di debiti. Ed in caso di regolare sequestro in via legale, Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di licenziare l'Impiegato o di revocare la pensione. 67. Le punizioni saranno proposte dai Capi delle Amministrazioni come segue: *a)* Sospensione da tre ad otto giorni del soprassoldo di attività o anche della paga. *b)* Sospensione da otto a quindici giorni del soprassoldo di attività od anche della paga. *c)* Rimproveri in iscritto dalla Amministrazione Centrale. *d)* Traslocamento, ritardo o cessazione di ogni avanzamento. *e)* Sospensione da quindici giorni a un mese del soprassoldo di attività o della paga. *f)* Licenziamento. 68. L'Impiegato, che per misure di rigore dovesse essere licenziato, s'intende decaduto da tutti i suoi titoli e trattato conforme all'Articolo 65. 69. Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di giudicare sulle eventuali mancanze e indelicatezze degli Impiegati, salariati od inservienti e sull'applicazione delle pene come pure sulla gradazione di esse secondo i casi e le disposizioni degl'individui che si sono resi colpevoli. 70. Le suddette punizioni non saranno applicate secondo la loro regola d'ordine, ma a seconda delle mancanze, riservandosi Sua Altezza Imperiale e Reale

intiera e piena facoltà di decidere nei casi di cattiva condotta, o d'insubordinazione sia d'Impiegati come di Pensionati, e di applicare quelle misure di giusta severità che potessero essere dalla Altezza Sua giudicate opportune, senza che per gli Articoli del presente Regolamento possa da uno o da un altro dei sopra citati Impiegati o Pensionati essere affacciato reclamo o pretensione verso Sua Altezza Imperiale e Reale o suoi Amministratori. 71. Non solo è punibile la mancanza in servizio, ma ancora ogni condotta passiva in materia di servizio, o l'incuria o poca diligenza nell'adempimento dei propri doveri. 72. Ogni Impiegato avrà allo Archivio Centrale una lista di condotta che indicherà le azioni stimate degne di lode e quelle degne di biasimo e i rispettivi premi e castighi avuti. 73. Di ogni punizione cui andasse soggetto un impiegato, sarà presa nota sulla sua lista di condotta summentovata. 74. Come ogni sottoposto deve obbedienza e rispetto al suo Superiore e a lui pienamente e scrupolosamente riportarsi per le cose di Amministrazione, così il Superiore è obbligato a dare buono esempio e istruire e ammaestrare i suoi sottoposti e far ciò con tutto lo zelo e buona maniera possibile.

AMMINISTRAZIONE

75. Parti di Possesso o Diritti non potranno esser ceduti o venduti senza il permesso di sua Altezza Imperiale e Reale. 76. Ogni Contratto o Documento, pel quale l'Amministrazione ceda diritti o assuma obblighi, dovrà essere sottoposto a Sua Altezza Imperiale e Reale avanti di essere sanzionato. 77. Per far processi occorre il permesso di Sua Altezza Imperiale e Reale. 78. Le Amministrazioni in occasioni di affitti o vendite di un qualche rilievo dovranno sottoporre il progetto di contratto alla Amministrazione Centrale, onde questa decida volta per volta secondo la sua pratica e coscienza. 79. L'Amministrazione ha il dovere di badare che tutte le Fabbriche e prodotti sieno assicurati contro gl'incendi, che non accadano interruzioni o dimenticanze in questo genere di affari, e che, quando occorre, sieno rinnovate le assicurazioni e deve, d'iniziativa propria, proporre quanto creda per sempre più garantire il possesso contro qualunque danno. 80. Per regola generale le vendite dovranno farsi a denari contanti o dietro apposita cauzione data dal Compratore. 81. Le Amministrazioni sono responsabili di tutti i pesi, misure e calcoli che servono di base ai contratti o conteggi. 82. Ogni anno entro il mese di Ottobre dovrà essere formato il Bilancio Preventivo comprendente tutti i lavori che occorressero farsi nella successiva annata economica, perché l'Amministrazione Centrale possa apportarvi le modificazioni che reputerà necessarie, e sottoporlo in tempo debito all'approvazione di Sua Altezza

za Imperiale e Reale. 83. Lavori di lusso e di abbellimento non potranno farsi senza permesso di Sua Altezza Imperiale e Reale. 84. Tutti i progetti di lavori debbono contenere: *a)* Pianta e dettagli di ciascun piano. *b)* Profili e facciate. *c)* Sistema di tetto e disegno di esso. *d)* Livellazione e piano generale. *e)* Misurazione esatta basata sulla Pianta e Profilo. *f)* Preventivi di tutti gli Artigiani e Professionisti. *g)* Preventivo di tutti i materiali occorrenti. *h)* Riassunto sommario della spesa totale. 85. Ogni anno per cura della Amministrazione Centrale saranno rivisti i lavori in genere nuovi e di mantenimento, e nella revisione si guarderà se tutte le partite indicate nel progetto sono state eseguite, e se sono stati fatti lavori che non erano previsti. 86. Le piante di tutti i terreni affittati o in mezzzeria e di tutte le fabbriche, saranno mantenute in giorno, e ogni dieci anni rifatte e inviate a Sua Altezza Imperiale e Reale. 87. La custodia dell'integrità del fondo rinchiude in sé l'obbligo di tutelare ogni diritto, regalia, possesso, fabbriche, ecc., e tutto ciò che direttamente o indirettamente appartiene al possesso. L'Amministrazione deve perciò respingere con energia qualunque attacco in proposito e fare tutti i passi a ciò necessari sia giudiziali che estragiudiziali senza riguardo e con coraggio. 88. Le Amministrazioni tutte hanno l'obbligo di proporre all'Amministrazione Centrale tutte quelle permuta, vendite o compre di possessi o diritti che credessero necessari per lo interesse del Real Padrone, perché Sua Altezza Imperiale e Reale ne decida. 89. In occasione di danni o violazione di confini denunziati dagli Impiegati, l'Amministrazione deve constatare la verità delle denunzie: per evitare danni rilevanti, ogni anno, nel mese più opportuno sarà fatta la rivista di tutti i confini e subito riparato, come le circostanze consigliano, alle irregolarità che si potessero riscontrare. 90. Sarà cura degli Amministratori di stare in giorno coi pagamenti e riscossioni in genere, colle corresponsioni sì attive che passive, e se avvenisse che si incorresse in penali per pagamenti non fatti in tempo debito o si perdessero dei canoni o affitti per non essere esatti in tempo, gli Amministratori stessi dovranno ripararvi del proprio e restare responsabili dei danni. 91. In tempo delle raccolte, e nemmeno in circostanze di misurazioni o divisioni, non sarà permesso di distrarre da qualsiasi specie di prodotti, alcuna quantità anche col titolo di eque ricompense o per conto sociale di Bestiame, Semi, Elemosine, ecc. ecc., ma i prodotti tutti dovranno essere considerati nel loro totale, e figurare nelle rispettive note d'introiti, salvo a farvi poi dai Magazzini di Amministrazione quelle somministrazioni che saranno regolari. 92. Come si è detto per le raccolte, si osserveranno le regole di passar sempre le partite nel loro totale sia d'Entrata e Uscita per la Cassa, sia d'introito e d'esito per i generi tutti, dovendo scrupolosamente scritturarsi le singole partite lorde come nascono e mai al netto di altre sebbene strettamente relative. 93.

La Direzione dell'Amministrazione Centrale deve agire a fare oltre le annue, tutte quelle revisioni sì di generi che di contanti improvvise ed immediate che ritenesse opportune, facendone il relativo verbale firmato dal Revisore e dal Revidendo. 94. È rigorosamente proibito di far godere alcun vantaggio agli Impiegati oltre la paga e gli emolumenti stabiliti dalle Tabelle allegate ai Regolamenti di servizio. Sarà in facoltà dei Capi di Amministrazione, qualora venga richiesta per servizio, di concedere loro, volta volta, la Cavalcatura, specialmente ai Cappellani. 95. Qualunque Impiegato o sua famiglia non può né per conto proprio e molto meno come rappresentante di altri, prendere in affitto terre, locali o industrie di Amministrazione. 96. Contrattazioni, cambi o donativi di cose che appartengono all'Amministrazione o formano soggetto di commercio o contrattazione della Amministrazione medesima, non potranno farsi da chicchessia a conto proprio senza permesso di Sua Altezza Imperiale e Reale. È rigorosamente proibito agli Impiegati di comprare cose dichiarate inutili o consumate, ma che appartennero agli inventari di Amministrazione, tranne nella occasione d'incanto pubblico o col consenso dell'Amministrazione Centrale. 97. L'Amministrazione potrà ritenere la paga agli Impiegati quando nei riscontri di cassa o conti mancassero denari affidati a quelli, e potrà parimenti ritenerla qualora nelle revisioni di provviste o roba consegnata, mancasse qualche cosa o vi fosse qualche guasto non prodotto dall'uso o da casi di forza maggiore, sempreché non voglia obbligare il consegnatario a rifare a proprie spese l'oggetto o la cosa mancante. 98. L'Amministrazione è responsabile delle fedi che saranno presentate dai suoi sottoposti in caso di malattie, e delle proposizioni che sarà per fare. 99. Se un Impiegato fosse citato in giudizio, Sua Altezza Imperiale e Reale deciderà se debba rimanere al suo posto o essere sospeso, per impedire anche con un congedo o licenziamento, che un Impiegato al servizio di Sua Altezza Imperiale e Reale possa essere condannato dai Tribunali. Nel caso però che un impiegato volesse adire ai Tribunali, dovrà esporne le ragioni ed ottenere l'autorizzazione di Sua Altezza Imperiale e Reale. 100. Siccome l'Amministrazione Centrale ha il controllo e la revisione di tutti i conti delle Amministrazioni locali, così ciascuna di queste ha il controllo e la revisione dei conti dei propri sottoposti. 101. Come controllanti e revidenti, le Amministrazioni devono badare che tutte la partite di Entrata e Uscita e di addebitamenti e di accreditamenti sieno giuste e proporzionate, e che abbiano di corredo documenti veramente giustificativi. 102. Ogni anno a cura della Amministrazione Centrale si chiuderanno i conti nei libri maestri e si faranno i bilanci alle Amministrazioni locali, i cui risultati saranno fusi nelle scritture dell'Amministrazione Centrale e, conforme ai modelli adottati ed approvati, fatto il bilancio generale da sottoporsi all'approvazione di Sua

Altezza Imperiale e Reale. 103. Ogni Amministrazione terrà un giornale, ove dovranno essere registrati giorno per giorno gl'incassi e le spese e le partite di addebitamenti e di accreditamenti. Possono essere tenute a parte tutte quelle piccole spese diverse che riunite in una nota dovranno passarsi nel giornale a fine di ciascun mese. Il dì cinque poi di ciascun mese, le Amministrazioni locali dovranno spedire alla Direzione dell'Amministrazione Centrale copia del giornale suddetto e Consuntivo del mese passato con le relative giustificazioni. 104. È severamente proibito che avvengano anticipazioni o arretrati che rimanendo sospesi non permettano di giudicare con sicurezza sui resti dell'Amministrazione. Si potrà permettere dalla Ragioneria dell'Amministrazione Centrale l'uso delle così dette *carte contabili*, che non saranno altro che un'Entrata e Uscita debitamente giustificata di partite che occorra tenere sospese, sempre però per breve tempo. E di queste, ne sarà tenuta nota appié di ciascun consuntivo nella distinta di Cassa. 105. In ogni conteggio di cose in natura, si osserveranno le medesime regole stabilite per i conteggi di Cassa, quanto a sospesi ecc. ecc. 106. Per regola generale, tutte le operazioni devono essere fatte sempre a pronta cassa, le note però e conti con gli estranei potranno regolarsi mese per mese e lo si dovranno alla fine di ciascun anno. 107. Ogni Amministrazione locale avrà un Archivio che sarà rigorosamente tenuto a norma dell'indice di classazione usato dall'Amministrazione Centrale in Firenze e approvato da Sua Altezza Imperiale e Reale. 108. Gli affari, dopo classificati secondo l'indice suddetto, saranno inventariati nei giornali di Archivio e la Centrale Amministrazione deciderà se debba tenersi o no anche il repertorio generale per facilitare maggiormente la ricerca delle carte. 109. Il giornale d'Archivio deve avere quindi tante categorie quante son quelle indicate nella Tabella approvata da Sua Altezza Imperiale e Reale, ed ogni categoria numererà progressivamente gli affari che in questa si succedono. 110. Entro tre mesi dalla emanazione del presente Regolamento tutti gli uffici saranno ordinati come viene da questo prescritto, e l'Amministrazione Centrale curerà che la montatura sia conforme alle volute disposizioni. 111. Sarà cura poi e a responsabilità di ciascun Capo di Amministrazione di tenere sempre in giorno e bene ordinato l'Archivio, la scrittura e quanto a questo si riferisce. 112. Nessuna Amministrazione locale potrà adire ai Tribunali senza il permesso della Direzione della Amministrazione Centrale, la quale sceglierà volta volta quello Avvocato o Procuratore che riunendo in sé le qualità necessarie possa difendere i diritti del R. Padrone. 113. L'Avvocato dovrà possedere tutta la capacità necessaria e destare fiducia di avere il coraggio e l'energia che le circostanze richiedono. 114. È solo in facoltà della Direzione dell'Amministrazione Centrale di nominare gl'Ingegneri che potessero occorrere per esequimento e verificaione di lavori e per costata-

zione di confini ed altro, avvertendo di scegliere sempre persone che, come si è detto per l'Avvocato o Procuratore, abbiano le qualità e l'energia necessarie alle operazioni di cui potessero venire incaricati. 115. Nei Possessi di Sua Altezza Imperiale e Reale, se verranno fatte delle Caccie per conto di Amministrazione ordinate dall'Altezza Sua Imperiale e Reale, gl'Impiegati che vi dovranno prender parte saranno avvertiti dalla Direzione dell'Amministrazione Centrale e trattati come se fossero in servizio ordinario. 116. La concessione in affitto di Caccia grossa o minuta e la distruzione degli animali nocivi o la diminuzione necessaria di quelli utili è riservata, anno per anno, all'approvazione di Sua Altezza Imperiale e Reale su proposta degli Agenti Locali. 117. A fine di anno sarà fatto rapporto di tutte le caccie che avranno avuto luogo, del loro risultato e dei permessi concessi, e sarà anche preparato il Preventivo per l'anno futuro. 118. Ogni guardia forestale è responsabile della Caccia del proprio distretto e dovrà tenere una nota delle Caccie fatte, degli animali uccisi e dei permessi concessi dal Mandatario Generale. 119. Le Leggi di Caccia, Pesca e Aucupio vigenti saranno scrupolosamente osservate. 120. Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di fissare benevolmente dopo ricevute le proposizioni del Direttore della Amministrazione Centrale le modalità per facilitare agli attuali Impiegati il disimpegno delle loro attribuzioni secondo le nuove regole.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

121. Tutti quegli Impiegati ammessi e iscritti nei Ruoli da Sua Altezza Imperiale e Reale visti, approvati e firmati il 19 Marzo 1875 per la Reale Foresta e per la Tenuta di Badia a Prataglia ed il 26 Maggio dello stesso anno per le Reali Tenute di Maremma, e tutti quegli Impiegati dell'Amministrazione Centrale in Firenze che si trovavano a ruolo ai 22 Ottobre dell'anno suddetto, conservano titolo a Pensione o benuscita a forma degli Articoli delle presenti Disposizioni transitorie. 122. Tutti quelli che fossero stati messi a ruolo dopo le epoche suddette o che in seguito potessero venir messi, non avranno alcun titolo da far valere per Pensione o benuscita, qualunque sia la qualità e durata del loro servizio, riservandosi Sua Altezza Imperiale e Reale di soccorrere, secondo le persone ed i casi, gl'Impiegati e le loro famiglie che per lunghi anni o per fedeli servigi ne fossero meritevoli. 123. Gl'Impiegati dei quali si parla all'Articolo 121, resi inabili per sempre al servizio senza propria colpa o per malattia ed incapacità acquistata in servizio o per ragioni di servizio, riceveranno una Pensione o benuscita così regolata: a) Chi non avesse servito dieci anni compiti ininterrottamente, ma soli tre, riceverà una

benuscita di un'annata di paga; chi ne avesse sei, riceverà una benuscita di due anni di paga; chi ne avesse compiti nove, ma non dieci, riceverà una benuscita di tre anni della paga e questo se militano le ragioni suaccennate. *b)* Dopo dieci anni e fino ai trenta compiti, chi per le ragioni dette dovesse essere pensionato, riceverà in Pensione il numero dei trentesimi della sua paga corrispondente al numero degli anni che avrà servito ininterrottamente Sua Altezza Imperiale e Reale. *c)* Dopo compiti trent'anni di servizio attivo non interrotto, qualora Sua Altezza Imperiale e Reale giudichi necessario il Pensionamento, verrà l'Impiegato pensionato con tutta intiera la sua paga. 124. In occasione di benuscita o pensionamento verrà solo considerata la paga ordinaria in denari e non mai il soprassoldo e quegli emolumenti che accompagnano l'attività di servizio, siano essi somministrati o goduti in natura o in denaro. 125. Le Vedove degl'Impiegati, sempre di che all'Articolo 121, morti in attività di servizio, riceveranno la metà delle competenze che spetterebbero ai defunti, come se il giorno della loro morte fossero stati liquidati. 126. Gli Orfani minorenni degli Impiegati, sempre di che all'Articolo 121, morti in attività di servizio, riceveranno il quarto delle competenze che spetterebbero ai defunti, come se il giorno della loro morte fossero stati liquidati, avvertendo però che questi non ne godranno singolarmente, ma complessivamente. E in caso di pensione, godranno di questa, fino al momento in cui l'ultimo nato, sia maschio o femmina, abbia raggiunto il ventunesimo anno. 127. Le Vedove dei pensionati, quando si siano maritate ai medesimi avanti il loro pensionamento, riceveranno la metà dell'assegno che ritirava il marito e gli orfani il quarto, osservando per questi le disposizioni di che all'articolo 126. 128. Le Pensioni saranno sempre pagate a fin di mese all'Amministrazione Centrale in Firenze, o da questa inviate ai destinatari, previo il ricevimento dei voluti documenti e sempre a rischio e carico di ciascun Pensionato. 129. Se un Impiegato stato pensionato entrasse al servizio dello Stato, di una Comunità o di privata persona, perderà la metà della sua pensione; se però accetta questo nuovo servizio senza permesso di Sua Altezza Imperiale e Reale, perderà l'intera pensione e tanto nel primo che nel secondo caso, le vedove e gli orfani di questo pensionato che andasse a servire altri, andranno a risentire tutte le conseguenze di questo suo poco delicato operare. 130. Qualora un Impiegato dovesse domandare il suo pensionamento, per non essere più atto alle fatiche che richiede il proprio servizio, e non potesse ritirare una pensione sufficiente, Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di traslocarlo in posto di minor fatica, o di concedergli il permesso di servire altri a seconda delle circostanze. 131. L'Impiegato che per disposizione di Sua Altezza Imperiale e Reale, fosse stato pensionato, dovrà sempre prestarsi per le cose di Amministrazione, qualora

fosse richiesto del suo consiglio o della sua opera, sempre consentendolo il suo stato di salute.

Salisburgo, li 24 Giugno 1894

FERDINANDO m.p.

documento n. 2

REGOLAMENTO SPECIALE DI SERVIZIO PER LA R. TENUTA DI BADIA A PRATAGLIA

1. L'andamento della R. Tenuta di Badia a Prataglia sì direttivo che tecnico viene regolato dalla locale Amministrazione che dispone di un personale composto di: 1 Agente, 1 fattoressa, 1 casiere, 1 guardia, 1 vergaio, 2 pastori, 2 bifolchi, 1 stalliere e 1 operante fisso. 2. Questo personale è ammesso, nominato e disciplinato a norma degli articoli del Regolamento Generale e viene retribuito a tenore della tabella A annessa al presente [manca]. 3. Alla coltivazione di terre divise a poderi, sarà provveduto per mezzo dei coloni tenuti col sistema di mezzeria e questi andranno soggetti a tutti gli obblighi imposti dal sistema stesso come viene detto nel Regolamento Generale per la parte disciplinare saranno applicabili anche per essi gli articoli del Regolamento suddetto e l'Agente farà tutte le proposizioni opportune per i licenziamenti e i rimpiazzi che potessero occorrere. 4. È in facoltà dell'Agente di provvedere nel corso dell'anno il personale avventizio che potrà occorrere, di stabilire la retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro e di licenziarlo quando occorresse.

AGENTE

5. All'Agente sono affidate le ingerenze tecniche ed amministrative che si riferiscono alla Tenuta. 6. Le regolari operazioni nelle parti boschive, l'assicurarsi che i coloni effettuino in tempo debito le faccende rurali che di mano in mano si succedono, la vigilanza sul buono stato della Masseria e del bestiame tutto, il disimpegno delle negoziazioni approvate dalla Superiore Amministrazione e l'assistenza e la sorveglianza alla esecuzione di qualsiasi lavoro di fabbriche, coltivazioni, scassi, ecc. formano tecnicamente parte essenziale delle sue ingerenze. 7. Di più dovrà eseguire per-

sonalmente la divisione delle grasce e generi coi coloni all'epoca delle rispettive raccolte e sorvegliarne la condotta e le operazioni rendendo informata la Superiore Amministrazione degli emergenti relativi. 8. L'Agente è responsabile di tutti gli assegnamenti mobili e immobili della Tenuta ed esso potrà fare delle parziali consegne agli impiegati a cui spetta la custodia di tali oggetti, sia di bestiami, sia di generi che d'ogni altro. 9. In tempo debito dovrà render noto il quantitativo delle raccolte delle grasce e dei generi che si ricavano nella Tenuta alla Superiore Amministrazione. 10. Per quanto poi si riferisce alle sopradescritte ingerenze, da lui dipende il personale dell'Amministrazione. 11. L'Agente corrisponderà con l'Amministrazione Centrale di Firenze per mezzo di rapporti e la terrà informata di tutti i fatti più rilevanti e sarà obbligato di fare tutte le proposizioni che crede necessarie e vantaggiose per gli interessi dell'Augusto Padrone. 12. In genere l'agente non potrà fare né ordinare nessuna spesa o lavoro se prima non sarà passata nel Preventivo annuale e mensile e approvata dalla Superiore Amministrazione e parimenti non potrà prendere nessun provvedimento sì tecnico che amministrativo senza prima consultare l'Amministrazione medesima. 13. Così per la parte amministrativa effettuerà pagamenti e riscossioni e sarà a sua cura la tenuta del Libro Giornale. 14. L'Agente entro dicembre di ciascun anno presenterà all'Amministrazione Centrale lo Stato di Previsione per i tagli e le sementi da effettuarsi nell'anno e ciò in ordine alla migliore economia e più facile smercio dei prodotti. 15. L'Agente dovrà mese per mese rimettere all'Amministrazione Centrale il Preventivo e il Giornale Consuntivo insieme ad un rapporto illustrativo sulle cifre.

FATTORESSA

16. La Fattoressa dipende dall'Agente ed è obbligata al servizio sì della Casa d'Agenzia che dei Quartieri Padronali ad uso della Superiore Amministrazione per tutto ciò che riguarda il governo domestico, cioè tenere pulite le camere ed avere in consegna la guardaroba e tutto il mobiliare ed inoltre sarà suo obbligo il fare e cuocere il pane per gli impiegati a vitto e fare il bucato, ma potrà per questo richiedere l'aiuto dell'uomo di fattoria, cioè del casiere. 17. Dovrà prestare il suo servizio con esattezza e buon volere anche agli estranei, che per ragioni di Amministrazione venissero in fattoria e più specialmente in occasione di gite del Mandatario Generale, Direttore o altri impiegati di Firenze. Sempre per conto della Amministrazione essa avrà cura del pollaio e il tempo che gli resterà dopo l'adempimento degli obblighi che sopra, dovrà impiegarlo in lavori domestici alle biancherie e attrezzi della Tenuta.

CASIERE

18. Il Casiere dovrà coltivare l'orto della Casa d'Agenzia, prestarsi alla coltivazione delle terre a mano e a tutte quelle faccende che gli verranno dall'Agente ordinate. Avrà in custodia e consegna i cani da caccia e da guardia e dovrà provvedere al loro nutrimento e alla loro buona conservazione.

GUARDIA

19. Alla Guardia è affidato il servizio di vigilanza e custodia di tutto il territorio della Tenuta e sarà giurata secondo le vigenti leggi, armata e monturata. 20. La Guardia è sottoposta all'Agente sotto però la superiore dipendenza dell'Amministrazione Centrale di Firenze. 21. La Guardia tutela l'incolumità dei boschi della Tenuta, invigilerà sul trasporto dei legnami per esaminare se sono marcati, si assicurerà che le persone che potesse incontrare con ferri da taglio, con armi o arnesi da caccia, da aucupio o da pesca abbiano il debito permesso, e in caso contrario, si impadronirà di tali oggetti perché siano coll'atto della legale assicurazione e colla relativa querela presentati alla autorità competente, ed invigilerà perché i bestiami di qualunque specie, loro conduttori o pastori, non si introducano nei boschi. 22. La Guardia si terrà sempre in montura completa e con intera armatura, a meno che un permesso dell'Agente gli conceda altrimenti. La montura, essendo una divisa onorevole e l'arme essendogli data per far rispettare il bosco affidatogli e per difesa di se stesso, la Guardia sarà specialmente tenuta a comportarsi con militare decenza e a tenersi pulita e netta nella persona e nel vestiario ed è severamente proibito di far uso delle armi per scherzo o passatempo. 23. Si farà una cura speciale di usare severo, ma decente contegno con i trasgressori richiamandoli prima al dovere, con poche ma precise parole, senza fare uso di espressioni ingiuriose e sconvenienti, minacciando i più protervi di usare la forza per arrestarli e tradurli all'autorità competente onde siano convenientemente puniti. 24. E questo contegno è rigorosamente imposto alla Guardia in quanto che, assicuratasi chi sia il trasgressore e in che abbia trasgredito, è ammessa come giurata ad inferirgli una accusa civile senza bisogno d'arrestarlo. 25. Il fucile sarà dalla Guardia tenuto costantemente carico a palla, meno che quando abbia il permesso di caccia dall'Amministrazione Centrale. 26. La Guardia dovrà essere munita di un libretto di modello che dovrà essere esibito, ad ogni richiesta del Superiore e dove prenderà giorno per giorno, ora per ora esatto

appunto di tutto ciò che accade d'importante per farne soggetto nel rapporto settimanale che dovrà essere rimesso all'Amministrazione locale. 27. Come a qualunque altro impiegato, resta severamente proibito alla Guardia d'accettare mance e regali, tanto di generi che di contanti da chi che sia e per qualunque titolo o causa.

BIFOLCHI

28. I Bifolchi lavoreranno le terre a mano, semineranno e raccoglieranno le grasce, trasporteranno alla Capanna i fieni, trasporteranno i materiali per il mantenimento di strade e fabbriche e in generale si presteranno a tutti quei lavori che potessero richiedere l'opera dei bovi, prestandosi poi qualora non occorressero i bovi ai lavori manuali più urgenti comandati dall'Agente.

VERGAIO E PASTORI

29. Il Vergaio assisterà personalmente alla pesatura degli agnelli e del formaggio da vendersi e possibilmente alla presenza dell'Agente. Esso dovrà ritirare un buono dei generi medesimi quando fossero richiesti alla Amministrazione locale. 30. Il medesimo provvederà e vigilerà perché le pecore non dispongano giornalmente di pasture troppo estese per evitare che sia maggiore l'erba calpestata di quella mangiata. 31. Ed infine farà in modo che la figliatura proceda con molta regolarità e termini possibilmente nel mese di marzo di ciascun anno. 32. Il Vergaio avrà in consegna le pecore della Masseria che nell'estate staranno in Montagna e nell'inverno in Maremma. La salute quindi di tutto il gregge, la cura delle malattie cui vanno soggette le pecore, la fattura del cacio ecc. formeranno essenzialmente parte delle sue occupazioni.

STALLIERE

33. Lo Stalliere dovrà avere cura della Stalla di Fattoria governando le vaccine ivi esistenti e facendo il servizio al cavallo dell'Agente e di altri che per ragioni di Amministrazione si troveranno a Prataglia e sarà impiegato in tutte le opere manuali come l'operante fisso. 34. I pastori devono avere la massima cura del gregge della Masseria e ben condurre e vigilare il branco loro affidato; riceveranno gli ordini del da farsi dal Vergaio e verranno sorvegliati dal medesimo.

OPERANTE FISSO

35. L'Operante fisso sarà impiegato per la lavorazione delle terre a mano e alle operazioni nelle parti boschive sotto la direzione dell'Agente e supplirà gli Impiegati a ruolo che fossero impediti al servizio per malattia o per essere in licenza loro concessa dall'Agente o dalla Superiore Amministrazione secondo la durata della medesima. 36. L'Operante fisso sarà capo del personale avventizio, terrà le taglie dell'opere e lavorando sorveglierà i lavori che dal personale avventizio stesso saranno eseguiti.

DISPOSIZIONI GENERALI

37. In tutto il territorio della Tenuta e fondi riuniti, sia in quelle parti che sono rivestite d'abeti o che in seguito si planteranno a tale coltura, sia nelle parti coperte di faggi e di altri alberi, sia nelle parti seminatrici, sia nelle parti pasturabili è proibito di introdurre bestiami di sorta grossi e piccoli, il pascolo dei medesimi e di raccogliere funghi, fravole o legna morta, esca, ecc. senza il permesso rilasciato dall'Agente, previo il solito pagamento. 38. È proibita la caccia in qualunque modo e in qualunque stagione dell'anno esercitata nel territorio della Tenuta ed è parimenti proibita la pesca per tutti quei tratti di fossi e torrenti che si trovano nel perimetro della medesima, eccettuati però coloro che fossero portatori di speciale permesso rilasciato dalla Superiore Amministrazione. 39. Il legname di qualunque specie abbattuto e conciato potrà essere venduto anche in Tenuta ad estranei, ma per essere trasportato dovrà essere munito del bollo, senza di che è inibito il trasporto e la detenzione di ogni specie di legname dentro il perimetro della R. Tenuta. 40. Quelli che trasgrediranno ai disposti degli articoli 37, 38 e 39 saranno dalla Guardia denunziati all'autorità giudiziaria informandone l'Agente e questi a sua volta l'Amministrazione Centrale quando vi concorrano gli estremi e quando i trasgressori non siano venuti ad un amichevole componimento avvertendo inoltre che i trasgressori dell'art. 39 incorreranno oltre a ciò al sequestro e perdita del legname. 41. Ogni contravvenzione al presente Regolamento verrà punita nei modi indicati dagli articoli del Regolamento Generale.

Salisburgo, 25 dicembre 1876

FERDINANDO m.p.

documento n. 3

REGOLAMENTO PER I COLONI DELLA I. E R. TENUTA
DI PRATAGLIA

1. All'ore 10 antemeridiane di ogni giorno dal primo novembre a tutto aprile dovranno i coloni aver fatta pulizia nelle stalle, cioè strigliate e ripulite tutte le bestie ai medesimi affidate e qualora si verifichi che venga trascurato questo ordine, ci sarà la multa di lire cinque per ogni volta. 2. Si ordina che siano segati tutti quei foraggi che si danno al bestiame, mancando ci sarà la multa di lire cinque per ogni mancanza. 3. Ciascuna pianta fruttifera deve essere munita del rispettivo palo e legata al medesimo e quando vi si trascuri ci sarà una multa di L. 0,50 se la pianta si troverà sciolta e di L. 1.00 se sarà priva di palo. 4. Se saranno trovate delle piante fruttifere sveltate o troncate presso i poderi, sarà a carico del colono vicino lire due per ogni pianta. 5. È proibito il bestiame vaccino nelle giovani tagliate e sulle coltivazioni di abeti e se ci sarà trovato la prima volta, L. 2, la seconda volta L. 4 per capo. 6. È proibita severamente la mungitura delle vacche che hanno l'allievo poppante e chi infrangerà detta inibizione la prima volta una multa di L. 10, la seconda L. 20 e la terza disdetta affatto del Podere, non potendo sopportare il danno che risente l'Amministrazione per tale abuso. 7. Non è permesso a nessuno di fare opere e vetture a terze persone col bestiame della Amministrazione e chi verrà trovato a infrangere quest'ordine vi sarà per ciascuna volta una multa di lire cinque per le bestie da soma e di L. 10 per le bestie da giogo. 8. Non è permesso a nessuna delle persone componenti le famiglie coloniche, il recarsi in Maremma come fin qui ha praticato qualcuno e perché non siano dedotte scuse che nell'inverno non possono lavorare di continuo nel podere, l'Amministrazione terrà aperto un lavoro per i medesimi, pagandoli la mercede che si meriteranno. 9. L'Amministrazione vuole sapere il giorno preciso che si comincia a mungere le pecore e quando vien cessato, e se verrà riscontrato il falso, ci sarà una multa di L. 10 e si riserva il diritto di far sperimentare il latte in qualunque epoca che alla suddetta Amministrazione piaccia. 10. L'Amministrazione vuole tutte le pelli delle bestie che moriranno e chi non le mostra pagherà il valore della bestia. 11. È proibito di seminare una graminacea dopo l'altra e prima di seminare questa dovrà mettersi una leguminosa. 12. È a carico del colono il mantenimento delle poche straducce che servono per l'uso dei trasporti col bestiame a tiro per il perimetro del podere assegnatogli. 13. È proibito di vendere e comprare

qualsiasi specie di bestiami, senza il permesso dell'Agente locale e colui che si infognerà in questa faccenda, saranno a suo carico tutti i danni che l'Agente medesimo proverà esserci. 14. È proibito ai coloni ogni specie di caccia e pesca, sia con fucili, tagliole, lacci, reti, ecc. e chi verrà trovato in trasgressione sarà disdetto dalla colonia, tanto se fosse il capo di famiglia che un suo dipendente. 15. L'Amministrazione consegna al colono il podere componente casa, stalle, capanne, campi seminativi e prati, riservandosi per sé castagneti, boschi e pasture, conforme fu denunziato quando si rimise la rendita imponibile per la ricchezza mobile sui coloni stessi. 16. È proibito di tagliare qualunque sorta di piante e per far fuoco si dovrà far uso della legna morta che si trova nei boschi e chi sarà trovato a tagliar piante senza essergli state consegnate o dal Guardia o dall'Agente, gli verrà messo in conto per l'intero valore come se fossero vendute a un terzo. 17. Deve il colono dare avviso all'Agente del giorno che incomincia a battere qualunque siasi la specie dei cereali, e per torre di mezzo i molti lamenti della forte spesa, che dice sentire il colono battendo a braccia, sarà provvista una macchina a mano che il colono pagherà all'Amministrazione un tanto per ettolitro e sera per sera sarà spartito il cereale che sarà pulito. 18. L'Amministrazione riceve il cereale al podere, ma il trasporto alla Fattoria sarà a tutto carico del colono. 19. Il colono deve mantenere tutti i fossi o solchi di scolo nel terreno assegnatogli e se succederanno danni per incuria, saranno messi in conto al colono. 20. Il colono deve essere vigilante sul bestiame grosso, onde non gli sfugga il momento che viene in calore, e sarà sua cura portarlo al maschio e la spesa della copritura si pagherà a perfetta metà. Se verrà provato che qualcuno abbia trascurato a questo dovere, ci sarà la multa di L. 20. 21. L'Amministrazione desidera che il colono faccia la cosiddetta mondarella alle sementi del grano vernino, tagliando l'erba e smuovendo la terra, come viene praticato dagli esperti agronomi. 22. Sarà consegnato al colono il posto ove potrà tagliare il materiale per il mantenimento delle siepi, tanto ai prati, sementi, ecc. e chi si prenderà la libertà di tagliare senza che gli sia consegnato, sarà messo a carico del colono il danno che verrà provato. 23. Il colono dovrà raccogliere tutti i sassi che si trovano alla superficie del terreno tanto nei prati che nei campi seminativi e portarli nei fossi vicini, e chi non lo farà penserà l'Agente locale per conto del colono. 24. Ogni anno, il Lunedì della S. Pasqua di Resurrezione, saranno adunate tutte le bestie presso la Fattoria, ove si troveranno persone intelligenti per esaminarle podere per podere e coloro i quali l'avranno ben mantenute con tendenza al miglioramento delle razze, saranno dati dei premi dalle L. 10 fino a L. 50.

s.l.e s.d. [1876 circa]

FERDINANDO m.p.